



Avamprogetto del 20.06.2014

Commento concernente la modifica parziale della legge federale sugli stranieri (LStr), della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP)

Esclusione dall'aiuto sociale delle persone in cerca di un impiego, scambio di dati tra autorità preposte alla migrazione e autorità competenti in materia di prestazioni complementari, estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS con attività lucrativa e rifiuto del rilascio del permesso di domicilio.



Luglio 2014

Indice

1. Situazione iniziale	3
2. Commento agli articoli	4
2.1 Esclusione dall'aiuto sociale degli stranieri alla ricerca di un impiego (nuovo art. 29a LStr)	4
2.2 Estinzione del diritto di soggiorno delle persone con attività lucrativa titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora UE/AELS(art. 61a LStr)	5
a) In generale	5
b) Cessazione dell'attività lucrativa durante i primi dodici mesi di soggiorno	6
c) Cessazione dell'attività lucrativa dopo i primi dodici mesi di soggiorno	7
2.3 Notifica delle persone senza attività lucrativa che percepiscono prestazioni complementari (adeguamento degli art. 26^{bis} LPC e 97 cpv. 3 lett. f e 4 LStr)	8
a) Comunicazione di dati alle autorità degli stranieri (art. 26 ^{bis} LPC)	8
b) Obbligo di notifica per quanto riguarda la fruizione di prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. f e 4 LStr)	8
c) Concretizzazione della comunicazione dei dati nella legislazione d'esecuzione (OPC-AVS/AI e OASA)	9
2.4 Presupposto dei mezzi finanziari sufficienti (adeguamento dell'art. 18 OLCP)	10

1 Situazione iniziale

Nel suo rapporto del 4 luglio 2012 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione in Svizzera, il Consiglio federale giunge alla conclusione che negli ultimi anni l'immigrazione ha avuto conseguenze in gran parte positive per lo sviluppo economico della Svizzera, consentendo al nostro Paese di consolidare il proprio benessere. Ritiene tuttavia che l'immigrazione degli ultimi anni abbia rafforzato la necessità di procedere a riforme interne in diversi settori, segnatamente nel settore dell'integrazione, del mercato immobiliare, della pianificazione delle infrastrutture e del territorio nonché della formazione. Svitati lavori sono tuttora in corso in questi settori.

Parallelamente all'introduzione (progressiva) della libera circolazione delle persone sono state adottate misure accompagnatorie che vengono applicate in modo efficace e permettono di evitare potenziali derive della libera circolazione delle persone. Il catalogo di misure concernenti l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito: ALC o Accordo, RS 0.142.112.681), adottato dal Consiglio federale il 24 febbraio 2010, costituisce anch'esso uno strumento per lottare contro l'ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale o contro il dumping salariale e sociale, nonché per intensificare il controllo delle condizioni di ammissione. Recentemente è tuttavia emersa una mancanza di chiarezza per quanto riguarda la concessione dell'aiuto sociale e del diritto di soggiorno, segnatamente alle persone che vengono in Svizzera per cercarvi un impiego o che cessano la loro attività durante il loro soggiorno in Svizzera.

Il 15 gennaio 2014, il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di porre in consultazione un avamprogetto di modifica del diritto in materia di stranieri e della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Le proposte modifiche della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) vertono sull'esclusione dall'aiuto sociale dei cittadini UE/AELS che soggiornano in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego (art. 29a LStr), da un lato, e sullo scambio di dati tra autorità preposte alla migrazione e autorità competenti in materia di concessione di prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. f e 4 LStr e art. 26^{bis} della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; LPC; RS 831.30), dall'altro. Vertono altresì su una regolamentazione dell'estinzione del diritto di soggiorno (perdita della qualità di lavoratore) dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS con attività lucrativa (art. 61a LStr) come anche sull'accesso di queste persone alle prestazioni dell'aiuto sociale dopo l'estinzione del loro diritto di soggiorno in qualità di lavoratori. Il presente avamprogetto mira a chiarire la situazione giuridica in essere.

Infine, l'articolo 18 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), che disciplina il soggiorno dei cittadini UE/AELS in cerca di un impiego, è parimenti modificato.

Le modifiche proposte si muovono nella direzione auspicata dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-CN) nel suo rapporto del 4 aprile 2014 sul soggiorno degli stranieri nell'ambito dell'ALC, rapporto che peraltro vi fa esplicitamente riferimento

nell'introduzione alla seconda, quinta e ottava raccomandazione¹. Si tratta in primis di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, segnatamente per quanto riguarda la perdita del diritto di soggiorno in caso di cessazione dell'attività lucrativa o di concessione di prestazioni dell'aiuto sociale laddove l'ALC consente l'esclusione dall'aiuto sociale. L'azione combinata della comunicazione spontanea dei dati riguardanti la disoccupazione² ai servizi cantonali di migrazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e l'uso che se ne dovrà fare risponde direttamente agli auspici della CdG-CN (cfr. ottava raccomandazione). Se sono soddisfatte le condizioni d'applicazione del nuovo articolo 61a LStr, il diritto di soggiorno cessa laddove l'interessato non ha più la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 6 Allegato I ALC.

Parallelamente al presente avamprogetto di modifica della LStr, il Consiglio federale porrà in consultazione, entro il dicembre 2014, un avamprogetto per l'attuazione del nuovo articolo 121a della Costituzione federale in seguito all'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il 9 febbraio scorso, dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa.

2. Commento agli articoli

2.1 Esclusione dall'aiuto sociale degli stranieri alla ricerca di un impiego (nuovo art. 29a LStr)

Le persone al beneficio della libera circolazione delle persone che vengono in Svizzera per cercare un impiego possono essere escluse dall'aiuto sociale durante il loro soggiorno. È quanto previsto espressamente dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 2 par. 1 sottopar. 2 dell'Allegato I all'ALC; RS 0.142.112.681).

L'articolo 29a LStr si riferisce alle persone alla ricerca di un impiego e ai loro familiari che entrano inizialmente in Svizzera per cercare un impiego. Non si riferisce dunque alle persone che, al termine di un'attività lucrativa in Svizzera, vi soggiornano al fine di cercarvi un altro impiego (NB: questo secondo caso è retto dall'art. 61a cpv. 4 LStr, cfr. n. 2.2).

Per quanto riguarda i familiari, sono fatti salvi i casi in cui godono di un diritto al versamento di prestazioni dell'aiuto sociale.

Nella legislazione vigente a livello federale non è stabilito se gli stranieri alla ricerca di un impiego hanno diritto o no all'aiuto sociale. La questione è codificata a livello cantonale. Se il Cantone non esclude queste persone dall'aiuto sociale, secondo la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS)³ occorre stabilire di caso in caso se lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata e alla ricerca di un impiego ha un domicilio assistenziale in Svizzera o no.

Secondo la CSIAS, le persone che vengono in Svizzera alla ricerca di un impiego risiedono nel Paese soltanto a titolo temporaneo e per uno scopo speciale, pertanto non hanno lasciato definitivamente il loro domicilio all'estero e non hanno quindi un domicilio assistenziale in Svizzera. Qualora una di queste persone senza domicilio in Svizzera venga a trovarsi in una situazione di bisogno, ha diritto a un aiuto in virtù dell'articolo 21 della legge federale del 24 giugno 1977 sull'assistenza (LAS; RS 851.1) sotto forma di appoggio nell'organizzare il viaggio di ritorno in patria, l'eventuale finanziamento delle spese di viaggio e un sostegno minimo fino alla prima possibilità di tornare in patria. Sempre secondo la CSIAS, l'interessato ha la possibilità di dimostrare l'esistenza di un domicilio assistenziale in Svizzera nonostante il

¹ Rapporto disponibile (in francese e tedesco) sotto: www.parlamento.ch > organi e loro membri > commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione CdG > Rapporti > Rapporti 2014 > 04.04.2014 « séjour des étrangers dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes ». Rapport de la commission de gestion du Conseil national.

² Cfr. art. 97 cpv. 3 lett. e LStr e art. 82 cpv. 6 OASA.

³ Cfr. CSIAS, Sozialhilfe und Personenfreizügigkeitsabkommen, Kommission Rechtsfragen. 27. September 2011 / 22. August 2013, consultabile in tedesco e francese sotto http://skos.ch/uploads/media/Unterstuetzung_EU_EFTA.pdf / http://csias.ch/uploads/media/2014_Personenfreizuegigkeit-f.pdf; stato 31.1.2014

carattere temporaneo del soggiorno. La CSIAS elenca alcuni elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un domicilio assistenziale, segnatamente la stipula di un contratto d'affitto di durata indeterminata o lo sgombero dell'alloggio nel Paese d'origine. Conformemente alle direttive CSIAS vigenti, lo straniero che ha fissato il proprio domicilio in Svizzera e che risiede regolarmente nel nostro Paese per tutta la durata del permesso di soggiorno di breve durata ha diritto all'aiuto sociale come qualsiasi altra persona residente regolarmente in Svizzera.

Riassumendo, per quanto riguarda la concessione dell'aiuto sociale a stranieri alla ricerca di un impiego si hanno tuttora una legislazione e una prassi diverse da Cantone a Cantone. Con la disciplina proposta s'intende introdurre un'armonizzazione. Le proposte disposizioni del diritto federale escludono dall'aiuto sociale tutti gli stranieri che risiedono in Svizzera al solo scopo di cercarvi un impiego.

In assenza di una legge o di una legge quadro che codifichi in maniera esauriente l'aiuto sociale a livello federale (pertinenti progetti sono stati rigettati, v. 12.3013 – Mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale: Legge quadro sull'aiuto sociale; reiezione in Consiglio degli Stati 11.06.2013), l'esclusione va codificata nella LStr. La costituzionalità della disposizione proposta risulta direttamente dall'articolo 121 in combinato disposto con l'articolo 54 della Costituzione.

Da un punto di vista sistematico è logico integrare l'esclusione dall'aiuto sociale degli stranieri alla ricerca di un impiego tra le condizioni d'ammissione, nella sezione 2 dedicata all'ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa del capitolo 5 LStr dedicato alle condizioni d'ammissione. In un primo tempo, infatti, le persone che entrano in Svizzera per cercarvi un impiego non svolgono alcuna attività lucrativa.

Infine va rilevato che la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 (non vincolante per la Svizzera) prevede la possibilità di escludere dall'assistenza sociale le persone alla ricerca di un impiego (cfr. consid. 21). Spetta tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o per un periodo più lungo in caso di richiedenti lavoro.

La precisazione proposta chiarisce la situazione e garantisce pertanto la sicurezza giuridica.

2.2 Estinzione del diritto di soggiorno delle persone con attività lucrativa titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora UE/AELS(art. 61a LStr)

a) In generale

L'articolo 61a LStr tratta, da un lato, dell'esclusione delle persone già titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS dall'aiuto sociale e, dall'altro, della limitazione del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS nell'ambito dell'ALC. Pertanto, la disciplina deve necessariamente rivestire la forma di una base legale formale (art. 164 cpv. 1 lett. f della Costituzione federale), per cui è proposta una modifica della LStr.

La disciplina proposta chiarisce altresì la situazione giuridica, come richiesto dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale nel suo rapporto del 4 aprile 2014 (vedi n. 2.1).

Il presente articolo si applica unicamente ai cittadini UE/AELS che hanno ottenuto un permesso allo scopo di svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera. I cittadini UE/AELS che hanno ottenuto un permesso di dimora per uno scopo diverso, per esempio a fini di studi o in virtù del ricongiungimento familiare, non rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo.

L'articolo 61a riguarda la cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria, ossia se la persona è stata licenziata e non se ha dato le dimissioni. Non contempla la cessazione dell'attività a causa di un'incapacità al lavoro per malattia, infortunio o invalidità.

La disposizione tratta dell'estinzione del diritto di soggiorno acquisito in veste di lavoratore qualora l'attività sia interrotta durante i primi dodici mesi di soggiorno (cpv. 1, 2, 3 e 6) oppure dopo i primi dodici mesi di soggiorno (cpv. 5 e 6). Sono fatti salvi i casi in cui l'interessato può invocare un altro diritto di soggiorno in virtù dell'ALC (soggiorno senza attività, ricongiungimento familiare, diritto di rimanere, ecc.).

Recentemente il Tribunale federale⁴ ha ammesso che un permesso di dimora UE/AELS può essere revocato durante i cinque primi anni della durata di validità, giacché a determinate condizioni durante tale periodo il titolare può perdere la propria qualità di lavoratore. Si è pronunciato in merito alla perdita della qualità di lavoratore di una cittadina di uno Stato membro dell'UE che ha cessato la propria attività lucrativa dopo i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera (situazione descritta dall'art. 61a cpv. 5 e 6 LStr). Il Tribunale federale ha giustificato la perdita della qualità di lavoratore adducendo l'esaurimento del diritto dell'interessata alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione a seguito di un lungo periodo (oltre 18 mesi) d'inattività e della dipendenza dall'aiuto sociale che ne è conseguita. Stanti la sua lunga inattività, i numerosi congedi malattia e l'assenza di qualifiche professionali, l'interessata non era più in grado trovare un impiego stabile.

b) Cessazione dell'attività lucrativa durante i primi dodici mesi di soggiorno

Conformemente al capoverso 1, il diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora UE/AELS con attività lucrativa si estingue allo scadere della durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata (art. 6 par. 2 e 6 Allegato I ALC). Ciò vale anche in caso di cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria laddove la cessazione sia intervenuta prima dello scadere della durata del contratto di lavoro fissata originariamente.

È fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 Allegato I ALC. Tale disposizione consente ai cittadini degli Stati parte di recarsi in un'altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi. In questo caso tuttavia lo status degli interessati cambia: essi non sono più considerati lavoratori bensì persone in cerca di un impiego.

Il capoverso 2 verte sulla perdita del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS che cessano la propria attività durante i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera per disoccupazione involontaria. Il diritto vigente non definisce per queste persone il momento della perdita del diritto di soggiorno. Il capoverso 2 colma questa lacuna, precisando che in linea di massima i titolari di un permesso di dimora UE/AELS perdono il loro diritto di soggiorno in qualità di lavoratori sei mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione. Se percepiscono le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, perdono il diritto di soggiorno al termine del versamento delle stesse.

Si tratta tuttavia di una presunzione confutabile; se allo scadere di questi termini l'interessato può dimostrare di cercare attivamente un impiego e se vi sono comprovate, reali opportunità oggettive d'assunzione, il diritto di soggiorno di cui al capoverso 6 dev'essere prorogato conformemente al capoverso 6 (cfr. lett. c più avanti).

In caso di disoccupazione volontaria, i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS perdono immediatamente la qualità di

⁴ DTF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014,

lavoratori e pertanto anche il loro diritto di soggiorno. La perdita della qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC implica anche la perdita del diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori svizzeri e pertanto anche la perdita del diritto all'aiuto sociale (art. 9 par. 2 Allegato I ALC).

Conformemente al capoverso 4, i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS la cui durata di validità è scaduta, che fanno uso della possibilità di soggiornare fino a sei mesi alla ricerca di un impiego (art. 2 par. 1 sottopar. 2 Allegato I ALC) sono esclusi dall'aiuto sociale.

Fintantoché hanno la qualità di lavoratori conformemente ai capoversi 1 e 3 (permesso valido o percezione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione), i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS non possono tuttavia essere trattati alla stregua di persone in cerca di un impiego ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 Allegato I ALC. Pertanto possono percepire le prestazioni dell'aiuto sociale (art. 9 par. 2 Allegato I ALC).

c) Cessazione dell'attività lucrativa dopo i primi dodici mesi di soggiorno

Il capoverso 5 in combinato disposto con il capoverso 6 disciplina il diritto di soggiorno in caso di cessazione dell'attività lucrativa dopo i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera. Il Tribunale federale⁵ ha ammesso il principio secondo cui un permesso di dimora UE/AELS può essere revocato anche durante i cinque anni della durata di validità, giacché a determinate condizioni durante tale periodo il titolare può perdere la propria qualità di lavoratore (cfr. anche n. 2.2 lett. a). In questo caso, l'ALC e la legislazione vigente non definiscono più da vicino il momento in cui il titolare di un titolo di dimora UE/AELS perde il proprio diritto di soggiorno.

L'articolo 6 paragrafo 1 Allegato I ALC prevede unicamente che, al primo rinnovo del permesso di soggiorno UE/AELS, ossia dopo cinque anni, la durata di validità del permesso può essere limitata a un minimo di dodici mesi qualora il titolare si trovi in stato di disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi consecutivi.

I capoversi 5 e 6 sono pertanto norme esecutive dell'ALC. L'obiettivo di queste disposizioni è di mettere in campo una base legale per una prassi unitaria delle autorità esecutive cantionali (cfr. n. 2.1). I principi sanciti dalla disciplina proposta si fondano sull'interpretazione delle disposizioni afferenti dell'ALC (segnatamente l'art. 6 par. 1 Allegato I ALC), dalle decisioni principali della Corte di giustizia dell'UE (CGUE; Antonissen⁶) e dalla prassi del Tribunale federale (n. 2.2).

Il capoverso 5 esplicita il principio secondo cui il diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di dimora UE/AELS si estingue sei mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa. Se sono percepite prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo la fine del versamento delle stesse.

Conformemente al capoverso 6, se l'interessato dimostra i suoi sforzi di ricerca e se sussiste una prospettiva reale di impiego, il diritto di soggiorno e la qualità di lavoratore continuano a sussistere anche conformemente ai capoversi 2, 3 e 5. Fintantoché conserva la propria qualità di lavoratore, chi beneficia di un diritto di soggiorno non può essere escluso dall'aiuto sociale (art. 9 par. 2 Allegato I ALC). Il Consiglio federale concretizzerà quanto sopra nella pertinente legislazione esecutiva.

Se, conformemente all'articolo 61a LStr, si costata che l'interessato ha perso la propria qualità di lavoratore e quindi il proprio diritto di soggiorno, si può eventualmente verificare se non può appellarsi a un altro diritto di soggiorno conformemente all'ALC (soggiorno senza attività lucrativa, ricongiungimento familiare, ecc.). Per i soggiorni senza attività lucrativa occorre dimostrare l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 Allegato I ALC).

⁵ DTF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014,

⁶ Decreto della CGUE del 26 febbraio 1991, C-292/89

2.3 Notifica delle persone senza attività lucrativa che percepiscono prestazioni complementari (adeguamento degli art. 26^{bis} LPC e 97 cpv. 3 lett. f e 4 LStr)

a) Comunicazione di dati alle autorità degli stranieri (art. 26^{bis} LPC)

Conformemente all'ALC, una persona autorizzata a soggiornare ma non a svolgere un'attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve disporre di una copertura assicurativa sufficiente contro le malattie. In caso contrario, il suo diritto di soggiorno si estingue. Questo vale anche per la fruizione di prestazioni complementari. In questi casi, tuttavia, spesso le autorità migratorie non ottengono le informazioni necessarie in vista del ritiro del permesso di soggiorno.

Grazie al previsto scambio di dati tra gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari e le autorità migratorie cantonali ci si propone di migliorare il flusso delle pertinenti informazioni. La base legale è predisposta tramite una modifica della LPC e della LStr. Il diritto in materia di protezione dei dati prevede, oltre alla codifica dell'obbligo di comunicare i dati nella legge federale corrispondente, anche la disciplina della pertinente autorizzazione alla comunicazione dei dati nella legislazione riguardante le assicurazioni sociali. Questa disciplina concerne in linea di massima tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera senza svolgere un'attività lucrativa.

Il nuovo articolo 26^{bis} LPC costituisce la base legale per lo scambio di dati nell'ambito della legislazione sulle assicurazioni sociali: ai fini della verifica del diritto di risiedere in Svizzera, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità degli stranieri, e in deroga all'articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), il versamento di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a. Sotto il profilo materiale, l'articolo 26^{bis} LPC è connesso all'articolo 26 LPC. Siccome esiste già un articolo 26a e siccome con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 sarà introdotto un nuovo articolo 26b, il nuovo articolo è inserito prima dell'articolo 26a ed è denominato articolo 26^{bis}.

Le disposizioni della LPGA si applicano sempre che la LPC non preveda espressamente una deroga (art. 1 cpv. 1 LPC). Le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi (obbligo del segreto conformemente all'art. 33 LPGA). Per consentire la comunicazione spontanea dei dati alle autorità degli stranieri occorre introdurre nell'articolo 26^{bis} LPC una menzione esplicita della deroga alla LPGA. Nel medesimo articolo occorre altresì precisare che la comunicazione dei dati riguarda esclusivamente il versamento di una prestazione complementare retta dal diritto federale. Alcuni Cantoni versano prestazioni complementari all'AVS/AI. La fruizione di tali prestazioni cantonali non soggiace all'obbligo di notifica. Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC). La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA) mentre il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA). Pertanto occorre introdurre un obbligo di notifica unicamente per le prestazioni pecuniarie, tanto più che di norma si può escludere l'esistenza di un abuso del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

Il Consiglio federale preciserà nella legislazione d'esecuzione quali dati devono essere comunicati (art. 97 cpv. 3 LStr, v. al riguardo il n. 2.3 lett. c).

b) Obbligo di notifica per quanto riguarda la fruizione di prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. f e 4 LStr)

L'obbligo di notifica per quanto riguarda la fruizione di prestazioni complementari va codificato espressamente anche nella LStr (art. 97 cpv. 3 lett. f LStr). La pertinente disposizione

disciplina la comunicazione dei dati nella LStr analogamente alla disposizione corrispondente introdotta nella legislazione riguardante le assicurazioni sociali (art. 26^{bis} LPC).

È altresì integrato espressamente nella LStr un obbligo di notifica da parte delle autorità degli stranieri nei riguardi degli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari: l'autorità cantonale preposta agli stranieri che, in virtù dell'articolo 26^{bis} LPC, ottiene una comunicazione riguardante il pagamento di una prestazione complementare annua, notifica spontaneamente all'organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare la mancata proroga o la revoca del permesso di dimora (art. 97 cpv. 4 LStr). Ciò consente agli organi competenti per le prestazioni complementari di verificare l'erogazione delle prestazioni da essi concesse. Il Consiglio federale preciserà nell'OASA le modalità e l'entità della comunicazione dei dati.

c) Concretizzazione della comunicazione dei dati nella legislazione d'esecuzione (OPC-AVS/AI e OASA)

L'articolo 97 capoverso 3 LStr delega la comunicazione dei dati al Consiglio federale. Occorre adeguare conseguentemente l'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301) e l'OASA. In base ai risultati della consultazione occorrerà stabilire definitivamente quali limitazioni concrete vadano inserite a livello d'ordinanza.

- **Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI):**

Occorre integrare nell'OPC-AVS/AI una disposizione secondo la quale gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali degli stranieri il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo degli stranieri cui è concessa una prestazione complementare.

È logico rinunciare alla comunicazione dei dati qualora l'interessato sia titolare di un permesso di domicilio, infatti, il permesso di domicilio può essere revocato soltanto in caso di dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale (art. 63 cpv. 1 lett. c LStr). Il 1° gennaio 2014 è stata adottata una disciplina analoga anche per quanto riguarda la comunicazione dei dati nell'ambito delle indennità di disoccupazione (cfr. art. 82 cpv. 7 OASA). In questo contesto occorre vagliare, in maniera generale, l'opportunità di integrare una limitazione temporale a livello esecutivo: per esempio, si rinunciarebbe a comunicare i dati qualora lo straniero soggiorni regolarmente e ininterrottamente da oltre dieci anni in Svizzera. Di norma in questi casi, grazie al soggiorno pluriennale si può quasi sempre escludere l'esistenza di un abuso delle prestazioni.

Resta inoltre da vagliare l'opportunità di limitare la comunicazione dei dati ai soli cittadini UE/AELS, giacché non soggiacciono a un termine di attesa per la fruizione di prestazioni complementari, contrariamente ai cittadini di Stati terzi che devono osservare un termine di attesa di dieci anni (cinque in casi eccezionali). Di norma, una volta scaduto tale termine si può dare per acquisito che non vi siano abusi.

- **Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA):**

La comunicazione dei dati codificata nell'articolo 97 capoversi 3 e 4 LStr va concretizzata nell'articolo 82 OASA. La formulazione deve ricalcare quella dell'OPC-AVS/AI (v. sopra). Occorre vagliare l'opportunità di integrare nell'OASA una norma secondo cui in caso di cambiamento di Cantone l'obbligo di notifica passi all'autorità degli stranieri del nuovo Cantone di domicilio.

2.4 Presupposto dei mezzi finanziari sufficienti (adeguamento dell'art. 18 OLCP)

Gli stranieri che possono appellarsi alla libera circolazione delle persone hanno diritto di recarsi in Svizzera per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole (art. 2 par. 1 sottopar. 2 Allegato I ALC). I soggiorni alla ricerca di un impiego sono codificati a livello esecutivo nell'articolo 18 OLCP. Conformemente a questa disposizione, per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (art. 18 cpv. 1 OLCP). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile. Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (art. 18 cpv. 2 e 3 OLCP).

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 130 II 388), in linea di massima un cittadino UE/AELS che soggiorna in Svizzera alla ricerca di un impiego non ha diritto a un permesso di dimora se non dispone di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento. Questo principio è ripreso anche nell'articolo 18 OLCP. Per valutare i mezzi finanziari ci si fonda su elementi concreti del caso individuale. Occorre considerare che il soggiorno in Svizzera è di natura temporanea e che la ricerca di un impiego è una situazione transitoria. Pertanto, per la valutazione dei mezzi finanziari ci si può basare anche sulle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale nonché sulle pertinenti disposizioni d'applicazione cantionali nell'ambito dell'aiuto sociale.

Con ogni evidenza, nel valutare l'opportunità di prorogare un permesso (art. 18 cpv. 3 OLCP), oltre agli sforzi di ricerca e all'esistenza di una prospettiva reale di impiego, occorre pertanto esaminare anche l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti.

La menzione esplicita dei mezzi finanziari sufficienti nell'articolo 18 capoverso 2 OLCP garantisce la certezza del diritto e costituisce un complemento logico all'esclusione dall'aiuto sociale degli stranieri alla ricerca di un impiego (cfr. AP-art. 29a LStr; cfr. n. 2.1).